



# LAVORO Euroconference

**Edizione di giovedì 1 febbraio 2024**

## **NEWS DEL GIORNO**

**Progetti utili alla collettività: la definizione fornita dal Ministero del Lavoro**  
di Redazione

## **NEWS DEL GIORNO**

**Flussi in ingresso: ulteriore attribuzione territoriale per attività stagionali**  
di Redazione

## **NEWS DEL GIORNO**

**CCNL Metalmeccanici artigiani: riconosciuto l'Acconto Futuri Aumenti (AFAC)**  
di Redazione

## **NEWS DEL GIORNO**

**Nesso causale tra apposizione del termine e ragioni poste alla base**  
di Redazione

## **BLOG**

**L'anno che verrà**  
di Riccardo Girotto

**NEWS DEL GIORNO**

---

## ***Progetti utili alla collettività: la definizione fornita dal Ministero del Lavoro***

di **Redazione**

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 14 del 18 gennaio 2024 il [Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 156 del 15 dicembre 2023](#) che ha fornito la definizione dei Progetti Utili alla Collettività (PUC) rivolti ai beneficiari dell'Assegno di Inclusione e del Supporto per la Formazione ed il Lavoro.

L'articolo 6, comma 5-bis del D.L. 48/2023 prevede la possibilità di impiego in PUC che si inserisce nell'ambito del percorso personalizzato, con attività da svolgere presso il Comune di propria residenza, ovvero – mediante accordo – presso comuni facenti parte del medesimo Ambito Territoriale.

In ogni caso, la partecipazione ai PUC deve collocarsi in maniera compatibile con le altre attività svolte dal soggetto obbligato in misura non inferiore ad 8 ore e non superiore a 16, su base settimanale.

Il Decreto prevede, poi, una sostanziale compatibilità tra le attività svolte in costanza di PUC e le competenze personali e professionali dei soggetti coinvolti.

I beneficiari di AdI e SFL, attraverso la Piattaforma di attivazione per l'inclusione sociale e lavorativa, possono accedere alle proposte di PUC attive.

I PUC possono riguardare vari ambiti, ed in particolare quelli culturali, sociali, artistico, ambientale, formativo e di tutela dei beni comuni.

La definizione dei progetti presuppone lo sviluppo di componenti quali il soggetto promotore, il luogo e la data di inizio/fine, la descrizione delle attività svolte, le finalità sottese, il numero di beneficiari di AdI/SFL che potenzialmente saranno coinvolti, nonché le abilità e le competenze necessarie, i costi complessivi.

L'Allegato 1 al Decreto ministeriale prevede, poi, un'operazione di monitoraggio tesa a valutare l'effettiva partecipazione ai PUC dei soggetti coinvolti.

**NEWS DEL GIORNO**

---

## ***Flussi in ingresso: ulteriore attribuzione territoriale per attività stagionali***

di **Redazione**

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha annunciato con [nota Prot. 231 del 24 gennaio 2024](#) l'ulteriore attribuzione territoriale delle quote relative all'anno 2023 per i flussi in ingresso di lavoratori non comunitari relativamente al triennio 2023 – 2025.

L'attribuzione risulta, appunto, essere aggiuntiva rispetto a quella formalizzata dal D.P.C.M. 27 settembre 2023, anche sulla scorta dei dati pervenuti in data 11 gennaio al Ministero dell'Interno, così come delle nuove indicazioni in merito al fabbisogno di manodopera non comunitaria e frutto di segnalazioni di talune ITL.

La nota ministeriale contiene in allegato le tabelle (Allegato 1 ed Allegato 2) con la puntuale indicazione della ripartizione su base territoriale delle ulteriori assegnazioni.



**NEWS DEL GIORNO**

---

## ***CCNL Metalmeccanici artigiani: riconosciuto l'Acconto Futuri Aumenti (AFAC)***

di **Redazione**

Con Verbale di accordo del 21 dicembre 2023, è stato previsto il riconoscimento dell'Acconto su futuri aumenti (AFAC) relativamente al CCNL Metalmeccanici, oreficeria, odontoiatria aziende artigiane, in relazione alla scadenza del previgente contratto alla data del 31 dicembre 2022.

L'importo dell'AFAC sarà pari a regime a 96,00 parametrati sul 4° livello del CCNL, con decorrenza 1° dicembre 2023 per i primi 50,00 € e 1° aprile 2024 per gli ulteriori 46,00 €.

La concreta prima erogazione avverrà con il cedolino di gennaio 2024, all'interno del quale dovrà essere inserito anche l'arretrato di dicembre, al lordo della quota – rateo tredicesima.

Per quanto concerne particolari rapporti di lavoro, relativamente agli apprendisti si dovrà tenere conto della percentuale di progressione in essere al momento dell'erogazione, mentre per i lavoratori a tempo parziale si procederà con la riparametrazione in base all'orario ridotto.

Da ultimo le parti hanno confermato la mancata previsione di alcuna una tantum relativamente al periodo compreso tra il 1° gennaio 2023 ed il 31 agosto 2024.

**Master** di specializzazione

## **Welfare aziendale e politiche retributive**

Scopri di più

**NEWS DEL GIORNO**

---

***Nesso causale tra apposizione del termine e ragioni poste alla base***di **Redazione**

La Cassazione Civile Sezione Lavoro, con sentenza 20 novembre 2023, n. 32087, ha stabilito che l'apposizione di un termine al contratto di lavoro, consentita dal D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368, articolo 1, a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, che devono risultare specificate, a pena di inefficacia, in apposito atto scritto, impone al datore di lavoro l'onere di indicare in modo circostanziato e puntuale, al fine di assicurare la trasparenza e la veridicità di tali ragioni, nonché l'immodificabilità delle stesse nel corso del rapporto, le circostanze che contraddistinguono una particolare attività e che rendono conforme alle esigenze del datore di lavoro, nell'ambito di un determinato contesto aziendale, la prestazione a tempo determinato, sì da rendere evidente la specifica connessione tra la durata solo temporanea della prestazione e le esigenze produttive ed organizzative che la stessa sia chiamata a realizzare e l'utilizzazione del lavoratore assunto esclusivamente nell'ambito della specifica ragione indicata ed in stretto collegamento con la stessa.

**Master di specializzazione****Contenzioso del lavoro****Scopri di più**



BLOG

---

## ***L'anno che verrà***

di **Riccardo Girotto**

Il buon imprenditore si sveglia ben riposato, pronto ad aggredire il nuovo anno con ottimi propositi. Del resto, questo pare essere il *leitmotiv* di ogni anno, ma questa volta giura che sarà diverso.

Il buon imprenditore ha fatto tesoro della propria esperienza e sa che un'impresa organizzata, con un clima disteso, un sincero rapporto con i dipendenti e tra colleghi, condito da una chiara linea operativa, vede agevolato il proprio posizionamento nel mercato. Proprio su queste basi si accinge ad affrontare il primo giorno dell'anno del rilancio.

Mentre si allaccia la cravatta e afferra la tazza del caffè, pensa che il modello organizzativo 231 adottato ormai da un lustro in azienda, forse è già preistoria; certo è stato un inizio, ma bisogna fare di più. Il piano welfare biennale ha sicuramente gratificato i dipendenti, pur rappresentando un costo, ma il buon imprenditore capisce che questa gratificazione non è davvero connessa a un obiettivo tangibile, non da tutti viene quindi apprezzata l'intenzione. Da questo vuole partire, ma serve uno step incrementale.

Finito il caffè passa a un rapido scrolling dello smartphone, appena in tempo per ricordare che l'anno scorso in azienda è stato implementato il nuovo sistema di segnalazione Whistleblowing. Questa consapevolezza cala un'ombra sui suoi buoni propositi, la speranza infatti è che lo strumento non stimoli un anno di segnalazioni, qualche passaggio anonimo potrebbe infestare il clima che deve instaurarsi per il cambio di rotta.

Ma il buon imprenditore prosegue nel suo dialogo interiore, teso in parte a confermare il proprio ritrovato ego, in parte a garantire quella spinta che solo l'ottimismo può propinare, insomma una sorta di autoconvincimento. Una volta imboccata la strada verso l'azienda appare nuovamente combattuto. Il dubbio che lo assale è legato alla reale possibilità di incidere in un labirinto di regole con le quali più volte si è scontrato, e non vede perché proprio nel 2024 questi ostacoli dovrebbero esseri estinti.

Per sua fortuna un rapidissimo flash back avvolge i suoi pensieri assicurandolo, affiora infatti il ricordo che il ritrovato ottimismo di inizio anno è germogliato proprio tra i brindisi natalizi. Ripensando ai regali giunti in azienda, nascosta tra le 1.000 bottiglie di pregiato vino equamente diviso tra bianchi del Collio e i suoi amati rossi del Salento, aveva estratto una copia della nostra Costituzione inviata da un amico, dono imprevisto, ma pur sempre apprezzato. Quel libro, soffocato tra i frutti di Bacco, non poteva vantare speranze di essere letto, se non fosse che l'amico ne aveva ben evidenziato un passo, annotando altresì una



dedica speciale: “che ti sia di buon auspicio collega”. Il passo marcato era il comma 1, articolo 41 “... L’iniziativa economica privata è libera...”.

Dentro a quel passo, Il buon imprenditore pensa di aver trovato la risposta a molti dubbi sorti nel corso della propria carriera, anzi, pensa di aver trovato (ex post) il vero motivo che una ventina di anni or sono lo aveva indotto a lasciare il lavoro sicuro, per tentare di fare quello che il proprio datore di lavoro si ostinava a reiterare con modalità obsolete, calcificando i medesimi errori, divenuti oramai indigesti al dipendente ambizioso. A dire il vero negli anni aveva compreso che più che obsoleto, quel modello era prigioniero di vincoli, lacci e laccioli che gli erano tornati in mente proprio quella mattina, al principio del suo dialogo interiore. Nella Costituzione, forse, poteva trovare la soluzione.

Certo l’iniziativa privata è libera, resta da capire se qualcuno può fissare un recinto a quella libertà. Un amico giurista, durante il cenone di Capodanno, aveva fatto presente che la libertà poteva essere totale, fino a quando non si sarebbe spinta a ledere la libertà di altri, quindi, i limiti sono contenuti proprio negli altri articoli della Costituzione. L’amico giurista, conscio che l’invito a leggerla tutta non avrebbe incuriosito il, pur buon, imprenditore, aveva portato l’esempio del diritto contrapposto: “lo sciopero”. In quel caso la Costituzione delega alla fissazione dei limiti la legge, mentre nell’articolo 41 quel rinvio non appare. Certo, l’amico giurista volendo liquidare la questione con il combinato tra uno slogan e un esempio senza argomentare con maggiore dovizia, si era dimostrato un po’ brillo, ma era la notte di Capodanno e pareva proprio aver incensato una libertà dall’orizzonte sereno, che punta a più infinito, con il solo scrupolo di non ledere nessun altro e senza pericolo di sottoposizione a giudizio.

Ormai l’imprenditore è giunto in azienda, quest’anno sarà positivo, non avrebbe mai pensato che la Costituzione potesse fungere da base per il cambiamento, la fonte più obsoleta erta a garante verso il futuro. Del resto, sono sempre le buone fondamenta a fare la differenza, pur nascoste, pur esteticamente insignificanti.

Preso possesso dalla sua scrivania, il buon imprenditore saluta lo stagista fresco di laurea, ponendo le prime basi verso le buone pratiche organizzative, che pensa possano trovare consenso partendo dal basso. Ed è proprio dall’ultima risorsa entrata in azienda, ragazzo acuto e curioso, che inizia a raccontare come sia stato illuminato tra Gesù bambino e il veglione, e come la stella cometa nel 2024 abbia terminato il viaggio atterrando proprio nella sua azienda.

Il ragazzo, fresco di laurea, si illumina a sua volta, sorpreso da tanto coinvolgimento, così il buon imprenditore si compiace nell’aver centrato la prima mossa e lascia parlare il giovane. Quest’ultimo gratificato dall’inatteso interesse, si permette di suggerire la lettura del codice civile, che dell’organizzazione degli imprenditori parla a chiare lettere e lo fa con grande tempismo, considerato che l’articolo 2086, cod. civ. è stato rivisto proprio di recente.

Il buon imprenditore, per non peccare di presunzione, finge interesse verso l’assist del ragazzo,



del resto è fresco di laurea e il codice civile sarà per lui un mantra fino a quando non capirà bene la distanza abissale che separa la pratica dalla teoria. Il buon imprenditore piano piano apre il tablet e si collega ad una banca dati libera, al fine di leggere superficialmente il citato articolo, più per dare soddisfazione all'interlocutore che per speranza di trovare qualche risorsa alla quale attingere. L'ampio sorriso, tra il distratto e il compiaciuto, che riserva al comma 1 del testo, previene il successivo sguardo serio, corrucciato, innescato dal prosieguo della lettura. Cosa significa "...attivarsi senza indugio..."? E chi può giudicare se l'assetto è adeguato? Ma l'articolo 41?

Sono oramai le 8.30, i telefoni squillano, le mail sono davvero molte, è arrivato il tempo del primo appuntamento, il 2024 è iniziato è ora di fare impresa. Il ragazzo torna a far quadrare i numeri che gli sono stati sottoposti; certo rimbalzare dalla stanza dei bottoni al proprio posto condiviso con gli altri stagisti l'ha un po' scombussolato, ma capirà con il tempo che in azienda gli umori cambiano in un lampo, al momento è solo un giovane fresco di laurea, facendo tesoro anche di questo aneddoto, forse, diventerà un buon imprenditore.

Special Event

## Come scrivere una lettera di licenziamento

Scopri di più